

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Criteria per la concessione in uso alle associazioni di sedi e per la determinazione dei canoni e delle spese di gestione

Art. 1 - Criteri per l'assegnazione delle sedi

1. Le sedi possono essere assegnate soltanto alle associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni, previsto dall'articolo 3 del "Regolamento comunale relativo ai rapporti con le associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale pubbliche".
2. In caso di nuove disponibilità di spazi, è data priorità alle associazioni che devono spostarsi da altre sedi, per esigenze funzionali proprie o del Comune.
3. Le associazioni che operano esclusivamente a livello frazionale dovranno trovare collocazione preferibilmente in edifici collocati nel territorio della frazione di riferimento.
4. Eventuali nuovi spazi sono assegnati alle associazioni tenendo conto della rilevanza dell'attività svolta rispetto ai servizi e agli obiettivi dell'Amministrazione comunale. La rilevanza dell'attività svolta da ogni associazione è verificata con riferimento al numero degli associati, alla attività propria e alle iniziative verso l'esterno effettuate nel corso dell'anno precedente e ai dati finanziari dell'ultimo consuntivo approvato.
5. La mancata accettazione di una sede condivisa, qualora non sia motivata da cause oggettive, costituisce impedimento all'assegnazione di una sede.

Art. 2 - Determinazione dei canoni

1. La sede, qualora disponibile, è concessa in comodato gratuito alle associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni. Le associazioni iscritte all'Albo comunale hanno sempre la priorità rispetto ad altri soggetti.
2. Alle associazioni che non rientrano nel comma 1 ma purché operano e/o svolgono attività anche sul territorio comunale, si applica un canone di concessione differenziato a seconda della tipologia dei locali (sedi o locali accessori quali servizi, magazzini, depositi).
3. Le associazioni che non operano né svolgono attività sul territorio comunale non hanno diritto a ottenere alcuna sede.
4. La quantificazione dei canoni avviene avendo a riferimento i valori di mercato iniziali, annualmente aggiornati sulla base dell'indice ISTAT provinciale, ai quali si applica il 20% del predetto valore di mercato.

Art. 3 - Individuazione delle spese a carico dell'associazione

1. Sono poste a carico dell'associazione le spese di gestione dell'immobile relative a riscaldamento, acqua, luce, luce delle parti comuni, tassa rifiuti.
2. Al fine di mantenere una equità di trattamento su tutte le sedi comunali, ovunque ubicate, le spese diverse da quelle relative al comma 1 (es. ascensore, antifurto) rimangono a carico del Comune.

3. Spetta all'associazione la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni dei locali assegnati. In particolare, tra gli interventi di manutenzione ordinaria vengono ricomprese le verifiche periodiche delle caldaie autonome a servizio dei locali, ove installate, e le verifiche periodiche dell'impianto antintrusione, ove installato; lo stesso onere spetta all'associazione per la verifica periodica degli estintori presenti nelle sedi e per le apparecchiature informatiche e di rete telefonica, citofonica, segnali video.
4. All'associazione spetta la pulizia dei locali assegnati.

Art. 4 - Modalità di quantificazione e di pagamento delle spese di gestione

1. Le associazioni che utilizzano una sede comunale sono tenute a intestare a sé stesse, ogniqualvolta questo sia possibile, i contratti di fornitura delle varie utenze a servizio dei locali (energia, acqua, riscaldamento).
2. Nel caso in cui non sia possibile l'intestazione diretta delle utenze in capo all'associazione, le associazioni sono tenute a pagare al Comune, insieme all'eventuale canone di cui al punto 2., una quota di rimborso delle spese di gestione pari a euro 10,00.= al metro quadro, quantificata in via forfetaria sulla base dei consumi storici rilevati.